

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6621 del 23/12/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MOLINO SPADONI S.P.A. con sede legale in Comune di Ravenna, Via Ravennana n. 746. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di confezionamento, etichettatura, stoccaggio e commercializzazione di farine e preparati/miscele alimentari a base di sfarinati per panificazione, e produzione impasti surgelati sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 8 loc. Villa Selva
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6956 del 23/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MOLINO SPADONI S.P.A. con sede legale in Comune di Ravenna, Via Ravegnana n. 746. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di confezionamento, etichettatura, stoccaggio e commercializzazione di farine e preparati/miscele alimentari a base di sfarinati per panificazione, e produzione impasti surgelati sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 8 – loc. Villa Selva

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determina del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 27/05/2022, acquisita al Prot. Com.le 61221 e da Arpa al PG/2022/89628, da **MOLINO SPADONI S.P.A.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38

del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Ravegnana n. 746, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di confezionamento, etichettatura, stoccaggio e commercializzazione di farine e preparati/miscele alimentari a base di sfarinati per panificazione, e produzione impasti surgelati sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 8 – loc. Villa Selva, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 64884 del 06/06/2022 acquisita al PG/2022/92979, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 72513 del 22/06/2022, acquisita da Arpa al PG/2022/103906, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga per la presentazione delle integrazioni, in data 19/09/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 106948 – 106953 e da Arpa ai PG/2022/152642 - 152656

Viste le ulteriori integrazioni prodotte in data 14/10/2022, acquisite al Prot. Com.le 118981 e da Arpa al PG/2022/169073;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 06/12/2022, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura: Atto Prot. Com.le 150287 del 23/12/2022, acquisito da Arpa al PG/2022/210857, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì;
- Nulla Osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 139674 del 30/11/2022, acquisito da Arpa al PG/2022/197552, a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **MOLINO SPADONI S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MOLINO SPADONI S.P.A.** (C.F./P.IVA 00529220394) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Ravegnana n. 746, **per lo stabilimento di confezionamento, etichettatura, stoccaggio e commercializzazione di farine e preparati/miscele alimentari a base di sfarinati per panificazione, e produzione impasti surgelati sito nel Comune di Forlì Via F.lli Lumiere n. 8 – loc. Villa Selva.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;**
 - **Nulla Osta acustico condizionato.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e **relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì con nota prot. n. 64884 del 06/06/2022 acquisita al protocollo PG/2022/92979 ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- Hera spa, gestore del Servizio Idrico Integrato.

Con nota PG/2022/107685 del 29/06/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 88827 del 01/08/2022 acquisita al prot. di Arpae PG/2022/127040, il Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Procedimenti Unici ha comunicato quanto di seguito riportato:

“Consultati:

- *la documentazione presentata dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 61221/2022 e segg.);*
- *la strumentazione urbanistica vigente in particolare la corrispondente tavola P di RUE 29;*

VERIFICATO:

- *che l'area sita in FORLÌ, Via Fratelli Lumière, 8, catastalmente distinta al Foglio 189 Particelle 603, 709, 710, 711, 591, 595, 805, risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE; la parte restante pari a circa mq. 696 e distinta al Foglio 189 Particelle 827, 830, risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D3.2 n. 23 - Zone produttive di espansione di nuovo insediamento da attuare - art. 108 delle norme di POC (PUA approvato e convenzionato);*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Elettrodotti esistenti - cabine - corridoi per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente - Impianti alta tensione - 132 kV – Fascia di rispetto terna singola (interno al T.U. - 30 m; esterno al T.U. - 50 m) - ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 56 delle norme di PSC;*
- *che l'attività svolta dalla Ditta richiedente consiste in confezionamento, etichettatura, stoccaggio e commercializzazione di farine e preparati/miscele alimentari a base di sfarinati per panificazione.*

SI DICHIARA la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Foglio 189 Particelle 603, 709, 710, 711, 591, 595, 805, 827, 830, per l'attività svolta dalla richiedente”.

Con nota PG/2022/164089 del 06/10/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2022/188233 del 16/11/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate con correzione di eventuali refusi:

“...omissis...

EMISSIONE E1 MISCELAZIONE FARINE ZONA CONFEZIONAMENTO - In quest'area avviene l'attività di confezionamento delle farine tal quali oppure di farine preventivamente miscelate tra loro e /o con altri ingredienti secondo varie ricette. Tale attività non è compresa nell'elenco dei Criteri CRIAER, ma per analogia di attività lo si può ricondurre al punto 4.1.1 l'allegato 4/A, “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” che indica il valore limite per il materiale particellare pari a 20 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.20 della DGR 1769/2010 e smi dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Si rileva che l'emissione è dotata di un impianto di abbattimento costituito da un filtro a tasche dotato di pressostato differenziale. Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata calcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.025 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer. ... Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	
Portata massima	5000 Nmc/h
Altezza	11 m
Durata	8 h/g
Sezione	0,07 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a tasche con pressostato
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale o annotazione sul registro delle verifiche corretta funzionalità filtri mediante pressostato (su richiesta dell'azienda)

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E1;
- autocontrollo annuale o, in caso di richiesta specifica dell'azienda, sostituzione dell'autocontrollo annuale con annotazione sul registro dei controlli del pressostato per la verifica della corretta funzionalità dei filtri a tasche.

EMISSIONE E2 ZONA IMPASTO - L'emissione E2 è asservita alle macchine impastatrice, spezzatrice e formatrice che producono il prodotto finito che poi viene surgelato e confezionato per la spedizione. Tale attività è compresa al punto del CRIAER 4.1.2 “Frantumazione, macinazione di prodotti vari” che indica sempre 20 mg/Nmc il valore limite per le sostanze emesse materiale particellare di 20 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.20 della DGR 1769/2010 e smi dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Si rileva che l'impianto di abbattimento è un filtro a tasche dotato di pressostato differenziale. Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata calcolata una velocità di

attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.025 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer. Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti:

Segue Tabella di riferimento: Emissione E2

CARATTERISTICHE EMISSIONE E2	
Portata massima	5000 Nmc/h
Altezza	11 m
Durata	6 h/g
Sezione	0,07 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a tasche con pressostato
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale o annotazione sul registro delle verifiche corretta funzionalità filtri mediante pressostato (su richiesta dell'azienda)

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E2;
- autocontrollo annuale o, in caso di richiesta specifica dell'azienda, sostituzione dell'autocontrollo annuale con annotazione sul registro dei controlli del pressostato per la verifica della corretta funzionalità dei filtri a manica”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera in relazione a quanto sopra riportato ha ritenuto opportuno precisare che la Ditta non ha richiesto l'esenzione dall'obbligo di monitoraggio periodico delle emissioni E1 ed E2 sostituito dall'annotazione delle verifiche di funzionalità del filtro dotato di pressostato e pertanto ha ritenuto di proporre l'obbligo di monitoraggio con periodicità annuale per tali emissioni.

Il responsabile dell'endoprocedimento, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che le emissioni E1 ed E2 saranno dotate di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto di proporre l'inserimento nell'autorizzazione di quanto segue:

- “L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulle emissioni E1 ed E2 deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 8.”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 21/11/2022 prot. 2022/313017/P, acquisita al prot. PG/2022/191111 del 21/11/22, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportata:

“In riscontro alla VS richiesta di parere in data 03/06/2022 (indizione CdS semplificata asincrona) relativamente all'istanza in oggetto, esaminata la documentazione pervenutaci e valutate le successive integrazioni prodotte dalla DITTA MOLINO SPADONI S.p.A. per lo STABILIMENTO SITO IN FORLÌ (FC) Via F.lli LUMIERE n.8, in data 19/09/2022 a seguito di proroga e successivamente in data 13/10/2022 in forma volontaria si esprime parere favorevole per quanto di competenza, alle emissioni in atmosfera descritte con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale e nel pieno rispetto del Dlgs 81/08 e s.m.i. riguardo le attività lavorative dichiarate in relazione tecnica”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità

asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2022 prot. n. 61221, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di confezionamento, etichettatura, stoccaggio e commercializzazione di farine e preparati/miscele alimentari a base di sfarinati per panificazione, e produzione impasti surgelati sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – CONFEZIONATRICI

Impianto di abbattimento: filtro a tasche con pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E2 – IMPASTATRICI

Impianto di abbattimento: filtro a tasche con pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

- 2 Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile al link: [Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmo](#). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- 3 La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli

impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

- 4 **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- 5 Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- 6 La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio alle **emissioni E1 ed E2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
- 7 L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulle **emissioni E1 ed E2** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 8.
- 8 Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - b dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 ed E2**, così come richiesto al precedente punto 7.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita al Pot. Com.le 99049 del 30.08.2022 presentata dal Legale Rappresentante di MOLINO SPADONI S.p.A., tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento dove si svolge l'attività di confezionamento, stoccaggio e commercializzazione farine e preparati/miscele alimentari per la panificazione sito in via Lumiere Fratelli, 8, 12, 14 - Forlì foglio 189 particelle 603, 709,595,711,591, 710, 827, 830, 805.
- Visto il parere favorevole di HERA acquisito al Prot. Com.le 147410 del 19.12.2022;
- Premesso che la seguente autorizzazione riguarda esclusivamente lo scarico delle acque reflue industriali derivanti dal nuovo capannone in ampliamento, afferente alla rete fognaria nera di Via F.lli Lumiere tramite in nuovo allaccio da costruire all'altezza del civico 14.
- Preso atto del fatto che a differenza di quanto indicato in planimetria il degrassatore previsto ha le seguenti dimensioni: diam. 1350 mm x H=1975 mm e volume utile interno 1850 lt.
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008; Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile del procedimento;
e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria è autorizzato, secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Titolare dello scarico	Legale rappresentante pro tempore della ditta Molino Spadoni S.P.A.
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	via Lumiere Fratelli, 8, 12, 14 - Forlì
Destinazione dell'insediamento	Confezionamento, stoccaggio e commercializzazione farine e preparati/miscele alimentari per la panificazione
Potenzialità dell'insediamento	1800 mc/anno - 8,2 mc/giorno
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali

Recettore dello scarico	Fognatura pubblica—nera “Tipo A”
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Sedimentatore/disoleatore

2. Nella rete fognaria nera di Via F.lli Lumiere sono ammessi esclusivamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio e sanificazione ambienti e attrezzature per la produzione impasti surgelati, condense celle frigorifere.**

3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare , ad ARPAE, HERA e Comune di Forlì, un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Grassi/oli animali/vegetali, tensioattivi totali.

5. E' prescritta una portata istantanea massima di scarico **non superiore a 1 l/sec.**

6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

vasca di sedimentazione 1950 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

disoleatore statico 1850 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7. Il degrossatore previsto deve avere le seguenti dimensioni: diam. 1350 mm x H=1975 mm e volume utile interno 1850 lt.

8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

9. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

10. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

12. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

13. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

15. La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

16. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

17. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, a HERA, ARPAE e Comune di Forlì, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

18. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. La Ditta qualora non ne fosse già in possesso, dovrà dotarsi di registro di carico e scarico rifiuti vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.

19. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.

20. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

21. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

22. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

23. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

24. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

25. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06, pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza finalizzata al rilascio di AUA per lo stabilimento MOLINO SPADONI (ex Diesse Arredamenti e relativo ampliamento) posto in adiacenza allo stabilimento, sempre di proprietà MOLINO SPADONI spa e volturato ad ARMIDA;

Vista la documentazione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in acustica integrata con successiva documentazione previsionale di impatto acustico datata 13/10/22 Revisione 02 P.G. 118981/22 da cui si evince che:

- la ditta in base alla vigente Classificazione acustica Comunale ricade in Classe V aree prevalentemente industriali, così come le limitrofe attività produttive (da R1 a R6) e viene identificato un ricettore residenziale abitativo (R7) ricadente in Classe III aree di tipo misto;

- la ditta non prevede attività lavorativa e/o impianti/macchinari rumorosi funzionanti in periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) e la mobilità dei camion per il carico/scarico sarà effettuata solo nel periodo diurno, dalle 06.00 alle 22.00;

- le principali sorgenti sonore dell'attività sono:

- sorgente interna "S1 due confezionatrici Dolzan";
- sorgente interna "S2 confezionatrice 25 Kg.";
- sorgente interna "S3 due confezionatrici pane nero";
- sorgente interna "S4 miscelatore scuri";
- sorgente esterna "S5 compressore";
- sorgente esterna "S6 attività di scarico pneumatico da camion cisterna (durata totale di 3 ore giorno), nelle apposite due postazioni esterne;
- sorgente esterna "S7 miscelazione farine (Emissione in atmosfera E1)";
- sorgente esterna "S8 impastatrice (Emissione in atmosfera E2)";
- sorgente esterna "S9 chiller anaconda Frigorbox (composto da due unità frigorifere)".

- l'attività di carico dei prodotti in uscita è trascurabile (tre mezzi pesanti al giorno e relativa movimentazione interna con carrelli/transpallet elettrici);

Atteso che dai rilievi e valutazioni/verifiche tecniche effettuate l'attività non determina durante il periodo di attività diurno, il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali ex artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997;

Visto il parere di Arpa – Sezione Territoriale di Forlì acquisito al Prot Com.le 135598 del 23/11/2022;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1) l'esercizio dell'attività, ivi compreso il funzionamento di tutti gli impianti/macchinari rumorosi presenti, dovrà avvenire in periodo diurno nei modi e nelle condizioni descritte dal tecnico competente in acustica nella relazione presentata;

2) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio;

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.